

FORMAZIONE CONTINUA ECM: CERTIFICABILITA' DEI CREDITI E COPERTURA ASSICURATIVA

termine 31 dicembre 2022 per completare la formazione del triennio 2020-2022 e per inserire eventuali esoneri\esenzioni\crediti individuali (es. autoformazione) nei trienni precedenti

prot. 585/S/22
Bari, 07 dicembre 2022

Cari Colleghi, Care Colleghe,

con il 31.12.2022 si chiude il triennio formativo 2020-2022, il primo triennio che ha visto Chimici e Fisici effettivamente e pienamente coinvolti per tutto il periodo nella formazione ECM in quanto professionisti sanitari secondo la normativa vigente.

L'art.16 quater del D.LGS. 502/92 e s.m.i. dispone che la partecipazione alle attività di formazione continua ECM costituisca **requisito indispensabile per svolgere l'attività professionale**, in qualità di dipendente o di libero professionista, in enti pubblici o privati, in azienda, a prescindere dall'ambito sanitario o meno dell'attività svolta. *Il mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua costituisce, inoltre, ai sensi dell'art. 21 del Codice Deontologico illecito disciplinare e come tale può essere sanzionato.*

Dal punto di vista formale, inoltre, la formazione continua viene valutata e considerata anche in contesti peritali o conteziosi, nonché ai fini di risarcimento di danni a livello assicurativo.

Ed è proprio questo aspetto che è variato con l'emendamento approvato dal Senato il 23 dicembre 2021, in sede di conversione in legge del DL 152/2021 (PNRR) relativo all'articolo 10 della legge Gelli, per il quale **non è prevista copertura assicurativa se non si è in regola con il 70% del credito formativo triennale** a decorrere dal triennio formativo 2023-2025. In pratica l'efficacia delle polizze assicurative sarà condizionata all'obbligo formativo individuale ECM dell'ultimo triennio (si inizierà proprio dal triennio formativo 2023-2025)*.

Lo scorso **30 giugno 2022** è terminato il periodo concesso ai professionisti sanitari per recuperare il debito formativo relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019. Nel contempo il CoGeAPS, in ottemperanza a quanto deliberato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ha provveduto ad attribuire il bonus Covid per il triennio 2020-2022 ed ha reso disponibili alle Federazioni Nazionali ed agli Ordini gli elenchi con l'indicazione dello stato dei professionisti certificabili e non certificabili. Lo stato del singolo professionista è verificabile non solo dall'iscritto direttamente accedendo al portale CoGeAPS ma anche dall'Ordine territoriale sempre tramite la medesima piattaforma.

Pertanto si invitano tutti gli iscritti a verificare tramite il [portale CoGeAPS](#) il proprio stato di certificabilità dei crediti relativi al triennio concluso 2017-2019 ed in fase di conclusione 2020-2022. Il 31 dicembre 2022 scade il triennio formativo in corso e non essendo previste deroghe questa data è da considerarsi perentoria.

Merita ricordare che i professionisti sanitari hanno tuttora facoltà di inserire eventuali esoneri/esenzioni, crediti individuali (es. autoformazione) e segnalare a CoGeAPS crediti mancanti nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-22, modificando, nel caso sussistano i presupposti, il proprio stato certificativo. Allo scopo, si fa presente che nella sezione "normativa" del sito Age.n.a.s., al link [Age.n.a.s. -Educazione Continua in Medicina \(agenas.it\)](#), è possibile consultare il "**Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario**" completo di tutti gli Allegati, strumento che contiene la disciplina nazionale E.C.M. stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua specificatamente rivolta al professionista sanitario.

Infine si ricorda che per i “*Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale*” è possibile, purché soddisfino i requisiti previsti nella specifica [delibera](#) in termini di volume economico, chiedere l’esonero dalla formazione continua. A far data dal 14.12.2021 CoGeAPS per coloro che hanno compiuto il 70esimo anno di età ha disposto in automatico l’esonero. Si raccomanda pertanto – qualora si ricorra in questa categoria - di verificare di essere in possesso dei requisiti per l’esonero della formazione ed in caso contrario di rettificare la propria posizione direttamente accedendo alla piattaforma CoGeAPS.

A tale proposito si ricorda che il tempo per vedere comparire un corso accreditato sul portale CoGeAPS richiede almeno 90 giorni dalla data di chiusura dell’evento formativo. **Per tale motivo invitiamo a tenere sempre copia degli attestati rilasciati e a richiederli ai Provider qualora non abbiano provveduto al rilascio.**

Come ricordato più volte via mail, si invita a consultare anche il sito <https://ape.agenas.it/home.aspx> che fornisce un elenco aggiornato degli eventi accreditati ECM disponibili.

Cordiali saluti
Referente Formazione
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Bari
Dott.ssa Lydia Balest

**Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, contratte dalle strutture pubbliche e private in base all’art.10 della legge Gelli sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente in regime di libera professione. La verifica per il triennio 2023-2025 non potrà avvenire prima del 01/04/2026, termine entro il quale i provider, ai sensi dell’art.73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 (90 giorni dalla conclusione dell’evento), devono provvedere alla trasmissione del rapporto delle partecipazioni all’Age.Na.S. ed al Co.Ge.A.P.S..*